



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

dott.ssa Maria Balletti	Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano	Consigliere
dott.ssa Maria Elena Del Forno	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 568/25 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. n. 5669/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 28/11/2024

TRA

Parte_1, rapp.ta e difesa dagli avv.ti avv.ti Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo

Appellante

E

CP_1, rapp.ta e difesa dell'avv. Ernesto Russomando

Appellata

Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato al Tribunale di Salerno, *CP_1* chiedeva ed otteneva, nei confronti degli eredi di *CP_2* [...] tra i quali *Persona_1* e *Parte_1*, il decreto ingiuntivo n. 999/2023, emesso in data 4.05.2023, per il pagamento

della somma di euro 435.000,00, oltre accessori, a titolo di compensi professionali maturati in forza di lettera di incarico del 12.03.1992.

Avverso detto decreto, con distinti atti, proponevano opposizione sia

Persona_1 (giudizio iscritto al n. R.G. 5506/2023) sia [...]

Parte_1 (giudizio iscritto al n. R.G. 5511/2023).

Le due opposizioni, sebbene proposte da distinti soggetti ingiunti, risultavano sostanzialmente sovrapponibili, in quanto entrambe fondate su un nucleo comune di contestazioni in diritto e in fatto avverso la pretesa monitoria, ed in particolare sull'eccezione di compromesso e sulla non debenza del credito azionato.

In entrambi i giudizi si costituiva in giudizio *CP_1* chiedendo il rigetto delle opposizioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.

Con ordinanza resa all'udienza del 5.03.2024 il Tribunale disponeva la riunione dei giudizi valorizzando la coincidenza dell'oggetto delle domande e la sostanziale identità delle questioni prospettate dalle parti. All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5669/2024, pubblicata il 28.11.2024, accoglieva l'opposizione proposta da [...]

Per_1, ritenendo fondata l'eccezione di compromesso.

In particolare, il giudice di primo grado, valorizzata la formulazione ampia della clausola compromissoria contenuta nella lettera di incarico del 12.03.1992, riteneva che la stessa fosse idonea a ricomprendere anche le controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso professionale, affermando conseguentemente che, a seguito della proposizione dell'opposizione e della rituale deduzione dell'eccezione di arbitrato, dovesse essere dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, con revoca del decreto ingiuntivo n. 999/2023.

Le spese di lite venivano poste a carico della opposta e successivamente rettifiche, quanto all'individuazione della parte beneficiaria, con ordinanza di correzione del 19.12.2024.

Avverso tale decisione proponeva appello *Parte_1* deducendo, con l'unico motivo, la nullità della sentenza per omessa

pronuncia ex art. 112 c.p.c., sul rilievo che il Tribunale aveva del tutto omissso di esaminare e decidere la domanda dalla medesima proposta e così concludendo: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti addotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5669/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante, pubblicata il 28.11.2024, mai notificata, corretta con ordinanza del 19.12.2024 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. CP_3 , a definizione del giudizio N.R.G.5506/2023 riunito al giudizio N.R.G.5511/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, sempre previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.999/2023:- In via pregiudiziale, accogliere l'exceptio compromissi e dichiarare l'incompetenza del giudice adito per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art.6 della scrittura privata del 12.03.1992 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023;- In via preliminare, accertare l'estraneità dell'opponente al rapporto dedotto in giudizio trattandosi di pretesa creditoria nei confronti degli eredi CP_2 e dichiararne la carenza di legittimazione passiva in virtù di dichiarazione di rinuncia all'eredità, resa dinanzi al Tribunale di Salerno, Sez.Volontaria Giurisdizione, R.V.G.n.1078/2013 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023;- Sempre in via preliminare, seppur gradata, accertare e dichiarare l'assoluta estraneità dell'opponente al rapporto dedotto in giudizio dichiarandone la carenza di legittimazione passiva trattandosi di debito esclusivo del Rag. Persona_2 , marito dell'opposta, quale titolare dello e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023;- Nel merito, accertare e dichiarare l'estinzione del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023;- Sempre nel merito, in maniera*

gradata, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è del tutto illegittimo in quanto contenente la condanna in solido dei presunti eredi CP_2 per violazione dell'art.752 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023; - Sempre nel merito, in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n.999/2023.- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".

Si costituiva nel presente giudizio CP_1 la quale aderiva all'impugnazione chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione con ordinanza resa in data 4.06.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di gravame l'appellante Parte_1 deduce la nullità della sentenza n. 5669/2024 resa dal Tribunale di Salerno per violazione dell'art. 112 c.p.c.; lamenta l'omessa pronuncia sulla opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023.

Il motivo è fondato.

Giova, in primo luogo, rilevare che, come emerge dallo svolgimento del processo, i procedimenti iscritti ai nn. R.G. 5506/2023 e 5511/2023, rispettivamente introdotti da Persona_1 e da [...]
Parte_1, con ordinanza resa all'udienza del 5.03.2024, venivano riuniti dal Tribunale in ragione della identità dell'oggetto e della sostanziale sovrapponibilità delle questioni dedotte, entrambe le opposizioni essendo fondate, tra l'altro, sull'eccezione di compromesso e sulla contestazione del credito azionato in via monitoria.

Ciò posto, la sentenza impugnata, pur pronunciata all'esito dei giudizi riuniti, ha esaminato e deciso esclusivamente la posizione processuale di *Persona_1*, accogliendo l'opposizione dalla stessa proposta sul presupposto della fondatezza dell'exceptio compromissi e dichiarando, per l'effetto, l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, con revoca del decreto ingiuntivo.

Nondimeno, la motivazione non contiene alcun riferimento alla distinta opposizione proposta da *Parte_1*, né alle articolate difese dalla stessa svolte, le quali, come detto, si collocavano su un piano in larga parte coincidente con quelle dell'altra opponente, pur presentando altresì profili autonomi, segnatamente con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva.

Siffatta omissione integra il vizio denunciato.

Ed infatti, l'art. 112 c.p.c., nel sancire che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, impone al medesimo di esaminare e decidere tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte nel processo, costituendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presidio della completezza della decisione e del diritto di difesa delle parti.

Ne deriva che il vizio di omessa pronuncia ricorre allorquando difetti una statuizione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, un rigetto implicito, ove non sia dato rinvenire nella motivazione un percorso argomentativo idoneo a rendere percepibile che la questione sia stata, sia pure indirettamente, esaminata.

Nel caso di specie, la totale assenza di qualsivoglia riferimento alla posizione dell'odierna appellante ed alle difese dalla stessa articolate esclude che possa configurarsi una decisione implicita o per assorbimento, risolvendosi, piuttosto, in una vera e propria omissione di pronuncia.

Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che l'appellata *CP_1* abbia aderito all'impugnazione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Tale adesione, infatti, non è idonea ad elidere l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia sulla nullità della sentenza impugnata, trattandosi di vizio incidente sulla validità del provvedimento, il cui accertamento non può essere surrogato dalla concorde posizione delle parti, permanendo, conseguentemente, i presupposti per la decisione del motivo.

Occorre, dunque, esaminare in questa sede l'opposizione proposta da [...] *Parte_1* .

Quest'ultima aveva proposto, come la *Per_1* , in via pregiudiziale, un'*exceptio compromissi* ossia l'esistenza di un accordo in virtù della quale la controversia sul compenso reclamato dall'appellata era stata devoluta ad arbitri; questa eccezione è già stata positivamente deliberata dal giudice di primo grado con riferimento alla *Per_1* .

Osserva la Corte che l'eccezione di compromesso, utilmente riproposta dalla *Pt_1* in questa sede unitamente alle altre difese, è fondata.

Dalla lettera di incarico professionale del 12.03.1992, posta a fondamento del credito azionato, emerge infatti la presenza di una clausola compromissoria di contenuto ampio, con la quale le parti hanno convenuto che, prima di adire la magistratura ordinaria, ogni controversia insorta in relazione al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché agli atti che ne costituiscono conseguenza anche non diretta, fosse sottoposta alla composizione arbitrale.

La controversia in esame, avendo ad oggetto il pagamento del compenso professionale che l'opposta assume maturato proprio in forza della suddetta lettera di incarico, rientra nell'ambito applicativo della clausola, trattandosi di domanda direttamente riconducibile all'esecuzione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

Sotto altro concorrente profilo, deve rilevarsi che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, *«in tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificare il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti»* (Cass. civ., Sez. II, ordinanza 3 gennaio 2024, n. 112).

Nel caso in esame, *Parte_1* ha tempestivamente sollevato l'exceptio compromissi proprio nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, formulando la relativa eccezione quale primo motivo di contestazione.

L'eccezione, trattandosi di clausola compromissoria riferibile ad arbitrato rituale secondo l'impostazione già accolta dal Tribunale e non specificamente contestata sul punto, va dunque qualificata come questione di competenza e assume, nella presente sede, carattere assorbente rispetto alle ulteriori difese articolate dall'appellante.

La conclusione è, del resto, coerente con il principio già affermato dalla Suprema Corte secondo cui *«in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale»* (Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza 24 settembre 2021, n. 25939).

In conclusione, anche con riferimento alla posizione di *[...]* *Parte_1*, deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, con conferma della sentenza nella restante parte. Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte dall'appellante.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, la riforma parziale della sentenza impugnata impone una integrale rideterminazione del relativo capo, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia.

Per effetto della presente decisione, deve infatti ritenersi che anche [...]

Parte_1, al pari dell'altra opponente *Persona_1*, sia risultata integralmente vittoriosa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo tempestivamente sollevato l'eccezione di compromesso poi ritenuta fondata e idonea a determinare la revoca del decreto ingiuntivo.

Ne consegue la soccombenza dell'opposta *CP_1* nei confronti di entrambe le opponenti anche con riferimento al giudizio di primo grado. La liquidazione delle spese deve tuttavia essere effettuata tenendo conto della struttura del giudizio, caratterizzato dalla proposizione di due distinti procedimenti di opposizione, successivamente riuniti soltanto nella fase conclusiva.

Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di riunione di più cause la liquidazione di un compenso unitario può aver luogo esclusivamente con riferimento all'attività difensiva successiva alla riunione, mentre per l'attività anteriore deve aversi riguardo ai singoli procedimenti autonomamente considerati; la maggiorazione prevista dal D.M. n. 55/2014 resta, inoltre, di natura discrezionale ed è subordinata alla sussistenza di specifiche e ulteriori questioni di fatto o di diritto (Cass. civ., 28 maggio 2018, n. 13276).

Nel caso di specie, la riunione dei procedimenti è intervenuta dopo il deposito delle comparse conclusionali, sicché le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria devono ritenersi integralmente svolte in modo autonomo in ciascun procedimento, mentre la fase decisionale si è invece svolta unitariamente, non essendo distinguibile una difesa separata.

Inoltre, la sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate e l'identità della difesa tecnica escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione per pluralità di parti.

La liquidazione deve pertanto essere operata applicando i minimi tabellari dello scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (euro 435.000,00), e distinguendo le fasi secondo il criterio sopra indicato.

In particolare, le spese del giudizio di primo grado vanno liquidate in euro 8.100,00 per ciascuna delle oppONENTI *Persona_1* e *Parte_1*, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, svolte autonomamente nei rispettivi procedimenti; in euro 2.700,00 complessivi per la fase decisionale, svolta unitariamente a seguito della riunione dei giudizi.

Le spese del presente grado, nel quale *Persona_1*, evocata solo al fine dell'integrità del litisconsorzio processuale, non si è costituita, seguono la soccombenza dell'appellata e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* e di *Persona_1*, avverso la sentenza n. 5669/2024 del Tribunale di

Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciando sull'opposizione proposta da [...]

Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023 del Tribunale di Salerno, dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, cui rimette la controversia;

- condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Persona_1* e di *Parte_1*, delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 8.147,00 per compenso professionale in favore di ciascuna delle predette parti, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ed euro 3.082,00 in favore di entrambe le

opponenti per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 937,50 per rimborsi ed euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026

Il Consigliere estensore

dott.ssa Maria Elena Del Forno

Il Presidente

dott.ssa Maria Balletti